

DELIBERA 27 luglio 2021.

Ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna - Annualità 2020-2021. Legge n. 97/1994. (Delibera n. 53/2021).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE**

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove disposizioni per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna (di seguito Fondo);

Visto in particolare, il comma 5, dell'art. 2 della legge n. 97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale dispone che i criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto, altresì, il comma 6, del citato all'art. 2, inerente ai criteri da tenere presenti nella ripartizione del Fondo;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, con ciò disponendo che le Province autonome di Trento e Bolzano non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

Visto l'art. 1, comma 970, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», che ha disposto l'ulteriore finanziamento del Fondo con l'importo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Considerato che gli importi relativi alle annualità 2020 e 2021 risultano essere stati ridotti rispettivamente a euro 9.185.694,00 ed euro 18.960.985,00, in attuazione delle disposizioni di cui: *i) all'art. 7, comma 1, lettera b)* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; *ii) all'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2014, n. 190* (legge di stabilità 2015); *iii) all'ulteriore e complessiva riduzione ai sensi delle citate disposizioni pari a euro 1.377.967,00* dello stanziamento sul capitolo di spesa «932-Fondo nazionale per la montagna» per gli esercizi 2020 e 2021 come risulta dalle note dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 15146 del 25 giugno 2020 e n. 12856 del 18 maggio 2021;

Considerato pertanto, che l'importo definitivo del Fondo, alla luce delle riduzioni effettuate in base all'alinea precedente, su cui operare la ripartizione tra le regioni per le annualità 2020 e 2021 ammonta complessivamente ad euro 28.146.679,00;

Vista la delibera di questo Comitato n. 10 del 18 febbraio 2013, di approvazione dei criteri e riparto delle risorse del Fondo nazionale della montagna per l'annualità 2010 sulla base dei dati elaborati dall'ISTAT;


Vista la delibera di questo Comitato n. 66 del 15 ottobre 2019 di approvazione dei criteri di riparto delle risorse del Fondo nazionale della montagna per le annualità 2016 -2017 - 2018 e 2019;

Viste le note DAR nn. 10555 e 10580 del 25 giugno 2021 e i relativi allegati che formano parte integrante della proposta con cui viene richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato della ripartizione tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna per le annualità 2020 e 2021;

Considerato che la ripartizione proposta è effettuata, come illustrato nella relazione del competente Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (DAR) a corredo della medesima, sulla base degli stessi criteri contenuti nella richiamata delibera di questo Comitato del 18 febbraio 2013, n. 10 elaborati dall'ISTAT, peraltro già adottati in occasione del riparto effettuato con la delibera di questo Comitato n. 66 del 2019, valutando non utile procedere ad un aggiornamento dei coefficienti in quanto un eventuale ricalcolo oltre ad avere un impatto economico modesto – comporterebbe un sostanziale allungamento della procedura compromettendo l'erogazione tempestiva del Fondo da considerarsi obiettivo primario vista la situazione economica determinata dalla pandemia da SARS-CoV-2;

Considerato, altresì, come evidenziato dalla citata relazione del DAR, che un aggiornamento dei criteri non può che essere collegato ad un sostanziale e continuo finanziamento del Fondo e ad una revisione complessiva della materia che colmi il vuoto normativo relativo alla classificazione dei comuni montani e che stabilisca criteri di riparto basati su dati omogenei a livello nazionale e disponibili;

Visto l'esito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 21 gennaio 2021 (repertorio atti n. 6/CSR), nella quale la Conferenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 97/1994, ha espresso il parere favorevole sulla proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e degli importi spettanti a ciascuna delle regioni per l'annualità 2020;



Visto, altresì, l'esito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 3 giugno 2021 (repertorio atti n. 81/CSR), nella quale la Conferenza, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 97/1994, ha espresso il parere favorevole sulla richiamata proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, corredata dalla tabella dei coefficienti e degli importi spettanti a ciascuna delle regioni per entrambe le annualità 2020 e 2021;

Considerato inoltre che alla medesima proposta sono allegati anche i pareri favorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota n. 7952 del 29 aprile 2021, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, espresso con nota n. 199398 del 30 aprile 2021 e che tali atti assolvono formalmente all'espressione dell'atto di concerto previsto dalla vigente normativa in materia;

Vista la proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, trasmessa con nota protocollo DIPE n. 3644 dell'8 luglio 2021 che ha confermato la richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato di cui alla citata nota DAR n. 10580 del 25 giugno 2021;

Vista la nota DAR n. 11939 del 16 luglio 2021 con cui si procedeva alla rettifica dell'importo indicato nel documento «Illustrazione della proposta di riparto 2020-2021» allegato alle citate note DAR nn. 10555 e 10580 del 25 giugno 2021 che per mero errore materiale era stato riportato in 28.297.179,00 anziché 28.185.694,00, quale importo oggetto della proposta sottoposta all'esame della Conferenza Stato-regioni;

Considerato infine, che ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge n. 191/2009, le risorse non vengono ripartite alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento interno di questo Comitato, di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che, all'apertura dell'odierna seduta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, on. Maria Rosaria Carfagna, risulta essere, tra i presenti, il Ministro componente più anziano e che dunque svolge le funzioni di Presidente del Comitato, ai sensi dell'art. 4, comma 12-quater del citato decreto-legge n. 32 del 2019;

Vista la nota n. 4201 del 27 luglio 2021, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Delibera:

1. Sono confermati, per quanto considerato in premessa, relativamente alle annualità 2020 e 2021, i criteri di riparto tra le regioni del Fondo nazionale per la montagna, di cui alla delibera n. 66/2019 che ai sensi dell'art. 2, comma 6 della legge n. 97/1994 tengono conto:

- 1.1 dell'estensione del territorio montano;
- 1.2 della popolazione residente nelle aree montane;
- 1.3 della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali;
- 1.4 del reddito medio pro-capite;
- 1.5 del livello dei servizi;
- 1.6 dell'entità dei trasferimenti finanziari ordinari e speciali.

2. A base del riparto indicato nella tabella allegata alla presente delibera, di cui ne costituisce parte integrante, sono posti i seguenti indicatori statistici, già adottati con la delibera CIPE n. 10 del 2013 e confermati con la delibera CIPE n. 66 del 2019, derivanti dai criteri di cui al punto 1;

2.1 indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica e alla popolazione delle zone montane;

2.2 indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, sulla situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento, sul reddito medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle politiche e sulle esigenze di salvaguardia ambientale;

2.3 indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento a disposizione delle regioni per i territori montani;

3. I relativi coefficienti di riparto afferenti a ciascuna regione sono riportati nella citata tabella allegata, che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. È contestualmente approvato il piano di riparto tra le regioni della somma complessiva di 28.146.679,00 euro, relativa alle annualità 2020 e 2021 come riportato nella tabella allegata.

5. Per le Province autonome di Trento e Bolzano non si procede alla ripartizione delle risorse del Fondo ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Roma, 27 luglio 2021

*Il Ministro per il sud
e la coesione territoriale
con funzioni di Presidente
CARFAGNA*

Il segretario: TABACCI

*Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, reg. n. 1494*



FONDO NAZIONALE MONTAGNA Riparto annualità 2020 e 2021		
REGIONI, PROVINCE AUTONOME	Coefficienti (uguali a quelli del riparto 2016-2019) (arrotondati al 3° decimale) (%)	Importi (arrotondati all'euro) (€)
Piemonte	8,464	2.382.335,00
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	1,532	431.207,00
Lombardia	8,225	2.315.064,00
P.A. di Bolzano/Bozen		0,00
P.A. di Trento		0,00
Veneto	3,516	989.637,00
Friuli-Venezia Giulia	2,185	615.005,00
Liguria	2,545	716.333,00
Emilia-Romagna	5,578	1.570.022,00
Toscana	6,127	1.724.547,00
Umbria	3,456	972.749,00
Marche	3,129	880.710,00
Lazio	5,887	1.656.995,00
Abruzzo	5,538	1.558.763,00
Molise	2,470	695.223,00
Campania	7,733	2.176.583,00
Puglia	3,618	1.018.347,00
Basilicata	4,981	1.401.986,00
Calabria	8,183	2.303.243,00
Sicilia	6,596	1.856.555,00
Sardegna	10,237	2.881.375,00
ITALIA	100,00	28.146.679,00

21A06597

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 217 del 10 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2021, n. 156 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.».

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presi-

dente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2021 si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredata delle relative note.

